

Legge regionale 28 luglio 2017, n. 20.

“Misure urgenti per la semplificazione delle norme in materia di prevenzione del rischio sismico. Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9)

1. La legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico) è così modificata:

a) al comma 8, dell'articolo 2, dopo le parole: “di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile)” sono aggiunte le seguenti: ”e quelle presentate da uffici regionali.”;

b) al comma 9 dell'articolo 2, dopo le parole: ”attività di cui alla presente legge” sono aggiunte le seguenti: “e per finanziare iniziative e programmi di prevenzione del rischio sismico nonché per finanziare gli interventi di somma urgenza, o similari relativi a problematiche connesse e generate da alti rischi”;

c) al comma 9 bis, dell'articolo 2, dopo le parole:” con regolamento di Giunta regionale” sono aggiunte le seguenti: “sono, altresì, individuati, con regolamento, opere e lavori privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, che non comportano il preavviso scritto e il rilascio del provvedimento sismico, ma esclusivamente il titolo abilitativo edilizio, nel rispetto della normativa vigente.”;

d) il comma 10, dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

“10. La denuncia dei lavori è finalizzata ad ottenere l'autorizzazione sismica ovvero il deposito sismico, di cui all'articolo 4. Per le denunce soggette a deposito sismico il competente Ufficio, verificata la presenza degli elaborati ed allegati dichiarati, nonché di copia del versamento, rilascia, di norma contestualmente alla presentazione, l'attestazione di avvenuto deposito del progetto. Le denunce dei lavori soggette a deposito sismico sono sottoposte a controlli con metodi a campione, finalizzati a verificare la correttezza amministrativa e delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti. Nel procedimento finalizzato all'autorizzazione sismica l'ufficio, verificata la correttezza amministrativa della denuncia dei lavori, svolge un'istruttoria e attesta la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti; nel caso di lavori minori tale verifica è svolta con modalità semplificate, avvalendosi degli esiti del controllo che compete al collaudatore ai sensi

dell'articolo 5 comma 1, primo periodo, fermo restando il controllo con metodo a campione, finalizzato a verificare la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti.”;

e) il primo periodo del comma 3, dell'articolo 4, è sostituito dal seguente: “Nelle zone classificate a bassa sismicità, fatta eccezione per i casi di cui al comma 1, i lavori possono iniziare dopo che il competente Ufficio ha rilasciato l'attestazione di avvenuto deposito.”;

f) il comma 3 bis dell'articolo 4, è abrogato;

g) dopo il comma 4, dell'articolo 4, sono aggiunti i seguenti:

“4 bis. Qualora il Genio civile non abbia rilasciato l'autorizzazione sismica nei termini previsti, il committente entro i successivi 15 giorni può trasmettere una relazione tecnica asseverata del collaudatore in corso d'opera che esplicita l'attività di controllo già svolta ai sensi dell'articolo 2, comma 10.

4 ter. Il Genio Civile, nel termine di 15 giorni dalla data di presentazione, prende atto della relazione asseverata del collaudatore in corso d'opera e rilascia l'autorizzazione sismica ovvero la rigetta se non sussistono i presupposti di legge.

4 quater. Anche in tal caso sono effettuati controlli sulla progettazione con metodi a campione, finalizzati a verificare la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti.”

h) il secondo periodo, del comma 1, dell'articolo 4 bis, è sostituito dal seguente: “Le medesime attività e funzioni afferenti opere la cui altezza strutturale superi i metri 10,50 restano in capo al Genio civile.”.

## Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

## Lavori preparatori

Disegno di legge di iniziativa del Presidente Vincenzo De Luca.

Acquisito dal Consiglio regionale in data 9 marzo 2017 con il n. 419 del registro generale ed assegnato alla IV Commissione Consiliare Permanente per l'esame.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 24 luglio 2017.

### Note

*Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").*

### Note all'articolo 1.

Comma 1, lettere da a) a h).

*Legge Regionale 7 gennaio 1983, n. 9:* "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico".

*Articolo 2:* "Denuncia dei lavori".

*Commi 8, 9, 9 bis e 10:* "8. Per l'istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori da denunciare ai sensi del comma 1 è prevista la corresponsione di un contributo nella misura indicata con deliberazione della Giunta regionale. Sono esentati dal contributo le denunce di lavori necessari per riparare danni derivanti da eventi calamitosi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile).

9. I contributi versati ai sensi del comma 8 alimentano un apposito fondo previsto per finanziare nel bilancio regionale uno specifico capitolo, vincolato a garantire anche in outsourcing, lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge.

9 bis. Sono definiti minori tutti i lavori riferiti a costruzioni di classe d'uso I su sottosuoli di categoria A, B o C e tutte le riparazioni o interventi locali su costruzioni esistenti, come definito dalle vigenti norme tecniche, nonché quelli riferiti a costruzioni di cui all'elenco individuato con regolamento di Giunta regionale.

10. La denuncia dei lavori è finalizzata ad ottenere l'autorizzazione sismica ovvero il deposito sismico, di cui all'articolo 4. Nel procedimento finalizzato al deposito sismico il competente Ufficio svolge un'istruttoria riguardante la correttezza amministrativa della denuncia dei lavori; nel procedimento finalizzato alla autorizzazione sismica verifica, altresì, la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti; nel caso di lavori minori tale verifica è svolta con modalità semplificate, avvalendosi degli esiti del controllo che compete al collaudatore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, primo periodo."

*Articolo 4:* "Autorizzazione sismica e deposito sismico".

*Comma 3, 3 bis e 4:* "3. Nelle zone classificate a bassa sismicità, fatta eccezione per i casi di cui ai commi 1 e 3 bis, i lavori possono iniziare dopo che il competente Ufficio, all'esito del procedimento di verifica, ha attestato l'avvenuto e corretto deposito sismico. Sono effettuati controlli sulla progettazione con metodi a campione, finalizzati a verificare la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti detti controlli sono effettuati anche per i lavori minori sottoposti ad autorizzazione sismica.

3 bis. Nelle zone classificate a bassa sismicità, i lavori minori, fatta eccezione per i casi di cui al comma 1, possono iniziare dopo che il competente Ufficio ha restituito, all'atto stesso della presentazione, un esemplare della denuncia munito di protocollo, comprovante l'avvenuta ricezione della denuncia da parte dello stesso Ufficio. Sono effettuati controlli successivi, finalizzati a verificare la correttezza amministrativa della denuncia dei lavori.

4. Con successivo regolamento sono disciplinati i procedimenti di cui alla presente legge ed in particolare l'attività istruttoria, i termini di conclusione e le modalità di campionamento dei controlli di cui al comma 3."

*Articolo 4 bis:* "Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i comuni".

*Comma 1:* "1. Le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), sono trasferite ai comuni, alle unioni dei comuni o dei comuni in forma associata che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno. Il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio civile."